

DELIBERA N. 11/2023/DEF

**XXX XXX/CONNECTING ITALIA SRL
(GU14/556617/2022)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 16/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXX XXXXX del 10/10/2022 acquisita con protocollo n. 0290130 del 10/10/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 13 settembre 2022, l'Utente contestava la fattura n. XXX, dell'importo pari ad € 1.153,94, relativa al mese di Dicembre 2021, considerando che “non ha mai ricevuto le offerte commerciali sottoscritte e la relativa modulistica contrattuale, nonostante le ripetute richieste. Pertanto, XXXXXX non era a conoscenza delle date di attivazione, della durata contrattuale, degli eventuali costi di recesso e degli importi dei servizi attivati”.

L'Utente, inoltre, precisava che: a) in data 23 dicembre 2021 esercitava il diritto di recesso; b) successivamente al recesso, l'Operatore emetteva la fattura n. XXX, dell'importo di € 1.159,68 relativa al mese di gennaio 2022, la fattura n. XXX, dell'importo di € 99,92, relativa alla riconsegna degli apparati e la fattura n. XXX, dell'importo di € 5.584,83, ove venivano imputati i costi di recesso.

Alla luce di tali circostanze, l'Utente chiedeva lo storno delle fatture oggetto di contestazione e riferite al periodo successivo al 23 dicembre 2021.

L'Utente non depositava memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Connecting Italia S.r.l. non ha depositato rituale memoria entro i termini previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (all. A alla delibera A.G.Com. 203/18/CONS e ss. mm. e ii.).

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa allo storno merita accoglimento, non avendo l'Operatore provato né la corretta quantificazione degli importi fatturati né la legittimità della pretesa creditoria. Risulta pertanto essere diritto dell'Utente ottenere il rimborso e/o lo storno: • della fattura n. XXX, dell'importo pari ad € 1.153,94, relativa al mese di dicembre 2021; • della fattura n. XXX, dell'importo di € 1.159,68 relativa al mese di gennaio 2022; • della fattura n. XXX, dell'importo di € 99,92, relativa alla riconsegna degli apparati; • della fattura n. XXX, dell'importo di € 5.584,83, relativa ai costi di recesso.

Si noti che l'assenza di difesa da parte dell'Operatore impedisce di valutare, nel merito, le singole voci fatturate in quanto, non avendo l'Operatore prodotto copia del contratto sottoscritto né delle condizioni contrattuali in essere tra le parti, non è possibile verificare la corrispondenza delle voci di costo fatturate con le previsioni contrattuali. Pertanto, non avendo l'Operatore indicato se e quali somme risultano corrette, alla luce del principio del riparto dell'onere della prova e del *favor utentis*, le fatture *supra* indicate devono essere integralmente stornate.

DELIBERA

1. Connecting Italia S.r.l., in accoglimento dell'istanza depositata in data 13 settembre 2022, è tenuta a stornare e/o rimborsare le fatture n. XXX del 15 dicembre 2021, n. XXX del 12 gennaio 2022, n. XXX del 31 gennaio 2022 e n. XXX del 5 aprile 2022; in caso di rimborso, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza al saldo.

2. Connecting Italia S.r.l., è tenuta ad ottemperare alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 16 febbraio 2023

IL PRESIDENTE